



REGIONE CALABRIA

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA CALABRIA

Decreto n. 113 del 22 aprile 2025 del Registro ATERP

Oggetto: Costituzione in giudizio avverso atto di appello promosso dalla Sig.ra omissis dinanzi il Tribunale di Cosenza.

Il decreto si compone di n. ____ pagine compreso il frontespizio e di n. ____ allegati

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Il Commissario Straordinario dell'ATERP

PREMESSO

che con Legge regionale 24/2013 art. 7 è stata istituita l'ATERP Calabria per accorpamento delle aziende per l'edilizia residenziale pubblica di cui alla LR 27/1996;

che con DPGR n. 99 del 9 maggio 2016 è stata istituita l'Azienda per l'Edilizia Residenziale Pubblica Regionale, con conseguente estinzione delle ATERP provinciali istituite con LR 27/2006

PREMESSO altresì

che è stato notificato all'Aterp Calabria atto di citazione prot. n. 1381/2023 innanzi il Giudice di Pace di Cosenza, instaurato dalla Sig.ra omissis che chiede di *“accertare che il difetto di funzionamento dell'impianto-ascensore (dislivello poco visibile formatosi tra il pavimento e il piano calpestio dell'ascensore), posto nel vano scala del palazzo sito in Cosenza alla Piazza Spezzano 8 di proprietà dell'Aterp Calabria, ha provocato la caduta della Sig.ra omissis, a seguito della quale la stessa ha subito la frattura del scafoide sx e le altre conseguenze documentate in atti; accertare quindi che il danno lamentato dall'attrice sia scaturito dal malfunzionamento dell'impianto suddetto posto sotto la custodia dell'Aterp; condannare, pertanto, L'Aterp Calabria al risarcimento di ogni danno subito dalla Sig.ra omissis valutato in: a) € 4.842,51 ovvero di quella somma superiore o inferiore, come da tabella di riferimento in atti e sempre nei limiti di competenza del GdP; b) ovvero di quella ulteriore somma in grado di ristorare il danno patrimoniale-biologico, la cui valutazione è rimessa al potere equitativo del giudicante, sempre nei limiti della competenza per valore di € 5.000,00 di codesto Ufficio di Giudice di Pace. Con condanna, in ogni caso, del convenuto al pagamento delle spese e competenze di giudizio, in favore dell'Erario perché l'attrice ha chiesto l'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato”*.

Che con sentenza n. 843/2024 il Giudice di Pace di Cosenza: *“Accoglie parzialmente la domanda dell'attrice e per l'effetto condanna l'Ente convenuto ATERP Calabria– in persona del suo Commissario Straordinario pro-tempore, al pagamento, in favore della Sig.ra omissis, a titolo di risarcimento dei danni fisici riportati dalla stessa in conseguenza dell'evento de quo, la complessiva somma di Euro 1.289,63 oltre interessi legali dal dì del deposito della presente sentenza sino al soddisfo”*

che veniva notificato atto di appello dalla istante;

che, considerata la volontà dell'Amministrazione, appare opportuno la costituzione in giudizio proseguendo nella difesa già esperita in primo grado

CONSIDERATO

che con D.P.G.R. n.10/2025 è stata nominata Commissario dell'ente l'avv. Grazia Maria Carmela Iannini ;

VISTI: L.R. n. 24/2013; la sentenza n. 843/2024 del Giudice di Pace di Cosenza; l'atto di appello

LETTA la documentazione agli atti dell'Avvocatura dell'ente;

DECRETA

- Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;
- Di autorizzare la difesa in giudizio dell'Aterp Calabria avverso l'atto di appello notificato dalla Sig.ra **omissis** dinanzi il Tribunale di Cosenza.
- Di nominare difensore dell'Aterp l'Avv. Carolina Citrigno, legale dell'Aterp.

Il Commissario Straordinario
f.to Avv. Grazia Maria Carmela Iannini

SI ATTESTA

che il presente Decreto è stato pubblicato sul sito istituzionale di questa Azienda in data 22.04.2025 -

Catanzaro, 22 aprile 2025.

Per la Segreteria della Direzione Generale
f.to dott. Stefano Lamacchia